

VII: che sia lecito a qualsiasi cittadino od abitante di Rimini il farsi recare dall' Istria e da qualunque altro luogo più opportuno la legna da bruciare, secondo il proprio bisogno ad uso della stessa città.

VIII: che tutti gli uffizi di essa città e delle sue appartenenze siano affidati a cittadini idonei riminesi, e la scelta ne appartenga al comune: eccettuati i rettori e gli altri primarii impiegati; e che gli uffiziali delle castella e de' luoghi dipendenti da Rimini non possano giudicare i loro dipendenti senonchè nelle cause, che sono al di sotto della somma di venti libre di denari; e nelle colpe di parole ingiuriose o di danni recati alle strade ed ai ponti; e che i loro salarii, meschinissimi al presente, siano ridotti ad un conveniente compenso.

IX: che nessuno degli ufficiali della città possa ricevere dai cittadini e dagli abitanti verun compenso o contribuzione maggiore di quella, ch'è sanzionata dall' uso e che solevano esigere ai tempi dei Malatesta; nè mai possa essere inquietato od angariato qualsiasi abitatore della provincia per debito minore di cinque libre di denari; purchè di siffatto debito non consti per pubblico istrumento il debitore averne rinunziato il privilegio.

X: che tutte le spese, i salarii, le mercedi, che devono pagarsi ai rettori delle città, ai giudici ed a qualsiasi insomma dei pubblici uffiziali, siano a carico dell' erario ducale di Venezia.

XI: che i cittadini di Rimini e gli abitanti del contado non abbiano ad essere gravati di veruna spesa per conto degli stipendiati pubblici, tranne per somministrare alloggio, paglia e legna, secondo i bisogni, in tempo di guerra.

XII: che possano i riminesi e gli abitanti del contado portarsi e farsi portare i prodotti dei loro possedimenti in qualunque luogo del territorio siano essi; nè siano perciò obbligati a pagamento veruno di bolletta o di dazio: i fondi bensì siano obbligati a contribuzione verso la città a tenore dell' estimo, siccome sempre si usava.